



## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GATT	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MINCATO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MINCATO NICOLETTA

Seduta del 21/11/2017

### FATTO

Con ricorso preceduto da regolare reclamo, il cliente, rimasto insoddisfatto dell'interlocuzione con l'intermediario, ha chiesto, in relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo, che sia accertato il suo diritto alla restituzione di € 1.193,57 a titolo di rimborso di oneri anticipatamente corrisposti, e, più esattamente, della quota parte di tali oneri non maturata al momento dell'estinzione del rapporto.

L'intermediario, nelle proprie controdeduzioni, dopo aver premesso che il contratto è chiaro e trasparente nell'indicare le voci di costo di natura *recurring* e quelle invece qualificabili come *up front*, rileva di avere già rimborsato in sede di conteggio estintivo quanto spettante al cliente sia per commissioni alla mandante che per commissioni alla mandataria e che null'altro spetta al ricorrente.

Conclude pertanto affinché l'Arbitro rigetti il ricorso.

### DIRITTO

Il ricorso merita accoglimento per quanto si va di seguito ad esporre.

E' orientamento ormai pacifico e condiviso dei Collegi ABF quello per cui, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento, il cliente abbia diritto alla restituzione, stante il chiaro tenore dell'art. 125 *sexies*, comma 2, D. Lgs. n. 385/1993, introdotto dall'art. 1 D.



Lgs. n. 141/2010, di quella parte delle componenti economiche corrisposte anticipatamente all'intermediario ma aventi natura c.d. *recurring*, cioè soggette a maturazione nel corso del tempo e non ancora maturate alla data di estinzione del rapporto di finanziamento. Il diritto del cliente è strettamente correlato ai costi continuativi che, una volta intervenuta l'estinzione anticipata, non hanno più causa giustificativa e che, essendo stati sopportati anticipatamente al momento della conclusione del contratto, devono essere rimborsati secondo la regola dell'indebito oggettivo per difetto del sinallagma ai sensi dell'art. 2033 cod. civ. (in tale senso si veda la decisione del Collegio di coordinamento n. 7716/2017).

La non ripetibilità di commissioni e oneri eventualmente prevista dal contratto, anche ove accettata da entrambe le parti, deve considerarsi *contra legem* e contro i regolamenti di settore (oltre al menzionato art. 125 *sexies* del D. Lgs. 385/1993, cfr. l'Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008, la Comunicazione della Banca d'Italia del 10 novembre 2009, la Comunicazione della Banca d'Italia del 7 aprile 2011, l'art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010, l'art. 22, comma 15 *quater* del D. Lgs. 179/2012, la lettera al mercato congiunta di Banca d'Italia e IVASS del 26 agosto 2015).

Con specifico riguardo alle previsioni del contratto di finanziamento sottoposto all'esame del Collegio dal ricorrente, deve rilevarsi che:

- la commissione dell'intermediario mandante - volta a remunerare attività e costi quali "*l'elaborazione dei dati in funzione delle leggi in materia di antiriciclaggio, antiusura e trattamento dei dati personali, le segnalazioni di vigilanza, le operazioni di provvista, le operazioni di copertura del rischio di andamento dei tassi di interesse*" – è qualificabile come *recurring* essendo volta a remunerare anche costi ed attività destinati a protrarsi per tutta la durata del rapporto; essa è peraltro qualificata nel contratto come *recurring* limitatamente alla percentuale del 40%, su cui dovrebbe quindi essere calcolato il rimborso *pro quota*, e *up front* per il rimanente 60%. Tuttavia la resistente ha retrocesso, in sede di conteggio estintivo, la quota parte non maturata di tale commissione, secondo il criterio *pro rata temporis*, riferita al 100% della medesima, di talché nulla è ulteriormente dovuto al ricorrente a tale titolo;
- la commissione di accensione è volta a remunerare attività e costi qualificabili, secondo l'orientamento condiviso da tutti i Collegi ABF, come aventi natura *recurring*; rispetto a tale voce di costo spetta pertanto al ricorrente, benché il contratto ne escluda *tout court* la rimborsabilità, la retrocessione di € 1.194,31;
- la commissione di gestione ha anch'essa evidente natura *recurring* riguardando attività, *in primis* la gestione dell'incasso delle rate, destinate a protrarsi per tutta la durata del rapporto e lo stesso contratto la qualifica in termini di oneri rapportati alla durata del finanziamento e che maturano nel corso del rapporto; a tale titolo spettano pertanto al cliente € 511,85, pari a quanto effettivamente corrisposto in sede di conteggio estintivo;
- la provvigione all'agente, ha evidente natura *up front*, essendo volta a remunerare i soggetti incaricati all'offerta fuori sede, chiamati a espletare attività indicate in contratto come concorrere all'attività istruttoria, la definizione dei rapporti contabili, la ricezione dell'assegno corrispondente alla somma erogata, e "*ogni altra attività afferente alla conclusione dell'affare*"; nulla deve pertanto essere retrocesso al ricorrente a tale titolo.

Sono pertanto dovute al ricorrente € 1.194,31, da ridursi alla minor somma richiesta, pari a € 1.193,56.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**P.Q.M.**

**In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.193,56.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO